



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 13/GST dell'8 dicembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli l'8 dicembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 28/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 28/11/2021 HERACLEA CALCIO – U.S. TUFARA VALLE

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Heraclea Calcio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata effettuato n. 6 sostituzioni, in violazione dell'art. 74 NOIF e dell'art. 1 del CU di questo CR del 1.07.2021, pag. 100, i quali fissano in 5 il numero massimo di sostituzioni che è possibile effettuare nelle gare ufficiali; effettuati i necessari accertamenti, dall'esame del referto di gara, che è fonte di prova privilegiata, è emerso che effettivamente le sostituzioni effettuate dalla Società reclamata sono 6, in violazione delle norme innanzi richiamate (correttamente, dalla reclamante) P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n.62, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS, alla Società Tufara Valle, reclamata, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARA DEL 28/11/2021 GREGORIANA – REAL AGROPOLI

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Real Agropoli con cui ha esposto di non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa di un'avaria del mezzo di trasporto su cui viaggiava la squadra; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esaminata la documentazione depositata dalla Società Agropoli, consistente in un'attestazione del locale corpo di P.M., la stessa può ritenersi sufficiente (anche in mancanza di avverse contestazioni sul punto) ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF che legittima la ripetizione della gara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, 62 del 2 dicembre 2021 Pagina 625. DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti consequenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILE

GARE DEL 5/12/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 5/12/2021 SANTA CECILIA – PROCIDA FUTURA

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Procida Futura con cui ha esposto di non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa della mancata partenza dei collegamenti meteo marittimi; ritualmente evocata; esaminata la documentazione depositata dalla Società Procida Futura, consistente in una ricevuta della capitaneria di porto, la stessa può ritenersi sufficiente ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF che legittima la ripetizione della gara; P.Q.M. DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti consequenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI l'8 dicembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**